

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2012
115/2012/R/COM**

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2012, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 1 giugno 2002, n. 120;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 maggio 2011;
- le decisioni 6355/2011, 6356/2011 e 6357/2011 del Consiglio di Stato (di seguito: decisioni 6355/2011, 6356/2011 e 6357/2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, ARG/com 93/10;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvata con deliberazione ARG/gas 119/10;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, EEN 10/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/com 34/11;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, GOP 52/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/com 201/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2012, 6/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 6/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- le note trasmesse dalla Sogin all'Autorità in data 23 novembre 2011, prot. Autorità n. 30651 del 23 novembre 2011 (di seguito: comunicazione 23 novembre 2011), 1 febbraio 2012, prot. Autorità n. 3087 del 1 febbraio 2012 e 21 marzo 2012, prot. Autorità n. 8694 (di seguito: comunicazione 21 marzo 2012);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) prot. n. 1494 del 13 marzo 2012 (prot. Autorità n. 8334 del 19 marzo 2012) (di seguito: comunicazione 13 marzo 2012), prot. n. 1496 del 14 marzo 2012 (prot. Autorità n. 8332 del 19 marzo 2012) e prot. n. 1653 del 27 marzo 2012 (prot. Autorità n. 9345 del 27 marzo 2012);
- la comunicazione della Cassa del 20 marzo 2012 (prot. Autorità n. 9158 del 26 marzo 2012)

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico

- con la comunicazione 23 novembre 2011 la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del piano finanziario per il 2012, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08, evidenziando l'esigenza di ulteriori erogazioni a proprio favore da parte della Cassa;
- con la deliberazione ARG/com 201/11 l'Autorità ha stabilito di rinviare la decisione sull'accoglimento della richiesta di erogazione da parte della Sogin anche in relazione allo sviluppo del procedimento di cui alla deliberazione ARG/elt 109/10, relativamente alla definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri nucleari nel periodo 2011-2013;
- con la comunicazione del 21 marzo 2012 la Sogin ha trasmesso un ulteriore aggiornamento del piano finanziario per il 2012, evidenziando l'esigenza di erogazioni a proprio favore da parte della Cassa per poter far fronte ai propri impegni finanziari;
- il procedimento di cui alla deliberazione ARG/elt 109/10 è tuttora in corso;
- con deliberazione 114/2012 l'Autorità ha differito l'adeguamento della componente tariffaria A3;
- con la deliberazione ARG/com 201/11 l'Autorità ha adeguato in diminuzione la componente tariffaria A4, in quanto il conto corrispondente (di seguito: conto A4), tenendo conto delle restituzioni previste da parte di beneficiari di regimi tariffari speciali in seguito alle decisioni 6355/2011, 6356/2011 e 6357/2011 del Consiglio di Stato, presentava un avanzo di competenza per l'anno 2012; e che, secondo le stime aggiornate della Cassa, dette restituzioni dovrebbero ammontare ad un importo di circa 184 milioni;

- alcuni dei soggetti di cui al precedente alinea hanno attivato sia ricorso per revocazione che ricorso per cassazione avverso le suddette decisioni del Consiglio di Stato;
- con la comunicazione 13 marzo 2012, la Cassa ha informato l'Autorità di aver intimato ad una delle suddette società di provvedere al versamento delle somme dovute in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato 6356/2011 e 6357/2011;
- sulla base delle previsioni aggiornate fornite dalla Cassa il conto A4 per gli anni 2011 e 2012 evidenzia un incremento di onere di competenza rispetto alle previsioni dello scorso dicembre pari rispettivamente a 30 e 60 milioni di euro, per lo più riconducibile alla revisione in aumento dei costi dell'energia elettrica nei medesimi anni e, conseguentemente, all'accresciuta valorizzazione della componente compensativa a favore della società Ferrovie dello Stato;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10 l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- l'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 242/10 ha definito le componenti A, UC e MCT da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione, relativi all'energia elettrica utilizzata per la ricarica di veicoli elettrici tramite infrastrutture di ricarica pubblica;
- con la deliberazione ARG/com 201/11 l'Autorità ha previsto che, a partire dal 2012, le tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione ARG/elt 242/10 siano aggiornate con cadenza trimestrale;

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas

- il conto di cui al comma 94.1 della RTDG, alimentato dalle componenti RE e RET (di seguito: conto RE/RET) presenta un disavanzo di competenza nell'anno 2012 stimabile, in prima approssimazione, in oltre 250 milioni di euro;
- detto disavanzo è in parte riconducibile ad un riequilibrio tra il settore elettrico e il settore gas degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica, con una ripartizione che a consuntivo degli anni 2009-2010 è risultata pari a circa 60% sul settore elettrico e 40% sul settore gas;
- l'aumento degli oneri in capo al conto RE/RET determina altresì un disavanzo di cassa del conto medesimo alla fine del 2012 stimabile in oltre 100 milioni di euro;
- il comma 3.1 della deliberazione 6/2012/R/GAS ha determinato il valore della componente CV¹ di cui al comma 23.1, lettera a), della RTTG, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2012, pari a 0,000402 euro/standard metro cubo;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin entro il 15 aprile 2012 di 20 milioni di euro, entro il 15 maggio 2012 di 15 milioni di euro ed entro il 15 giugno 2012 di ulteriori 40 milioni di euro, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT, finanziato dalla componente tariffaria A2 (di seguito: conto A2);
- mantenere invariata la componente tariffaria A4, ferma restando la necessità di monitorare l'esito delle azioni di recupero attivate dalla Cassa nonché del richiamato contenzioso relativo alle decisioni 6355/2011, 6356/2011 e 6357/2011 del Consiglio di Stato;
- adeguare in aumento le componenti tariffarie RE e RET al fine di annullare l'esposizione di cassa prevista per la fine del 2012 del conto relativo;
- confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin:
- a) di 20 milioni di euro, entro il 30 aprile 2012;
 - b) di 15 milioni di euro, entro il 31 maggio 2012;
 - c) di 40 milioni di euro, entro il 30 giugno 2012
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto A2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A4, A5, AS, A6, UC ed MCT in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 della deliberazione ARG/com 201/11, sono confermati per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012.
- 2.2 I valori della componente tariffaria A3 in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, di cui alle tabelle 1 e 4 della deliberazione ARG/com 201/11, sono confermati per il periodo 1 aprile – 30 aprile 2012.
- 2.3 I valori delle tariffe di trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali e delle ulteriori componenti e del corrispettivo *TSmax* da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, di cui alle tabelle 5 e 6 della deliberazione ARG/com 201/11, sono confermati per il periodo 1 aprile – 30 aprile 2012.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie UG_1 , GS , RE e RS per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2012 sono fissati come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2012 sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 3.3 I valori delle componenti tariffarie CV^I , CV^{FG} , CV^{OS} , φ , S_D e CV^{LIC} per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2012 sono fissati come indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al GSE.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dall'1 aprile 2012.

30 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni